



**Regolamento di gestione del settore  
cerealicolo: raccolta e stoccaggio  
cereali**

MQU-REG/03  
Rev. 6  
del 04 Giugno 2021

## **REGOLAMENTO 03**

### **GESTIONE DEI CENTRI PER LA RACCOLTA E LO STOCCAGGIO DEI CEREALI**

6	04/06/2021	Revisione per nuove possibilità di liquidazione del conferimento	
Rev	Data	Descrizione	Approvato

	<b>Regolamento di gestione del settore cerealicolo: raccolta e stoccaggio cereali</b>	MQU-REG/03 Rev. 6 del 04 Giugno 2021
---	---	--

## INDICE DEL REGOLAMENTO

- 1 **Scopo**
- 2 **Campo di applicazione**
- 3 **Documenti di riferimento**
- 4 **Modalità Operative**
- 5 **Elenco degli allegati**

	<b>Regolamento di gestione del settore cerealicolo: raccolta e stoccaggio cereali</b>	MQU-REG/03 Rev. 6 del 04 Giugno 2021
--	---	--

## 1 Scopo

La Cooperativa ha costituito un Organizzazione di Produttori (OP) nel settore cerealicolo, riconosciuta ai sensi del Reg. UE 1308/2013. Il presente regolamento ha lo scopo di stabilire le regole di gestione e di liquidazione del prodotto cerealicolo conferito sia dai soci aderenti alla OP che dai soci non aderenti. Il presente Regolamento deve essere dunque rispettato da tutti i Produttori che cedono a qualsiasi titolo il prodotto alla Cooperativa.

La Politica della Qualità dell'OP settore cerealicolo e della Cooperativa è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Miglioramento dell'organizzazione aziendale interna per migliorare la qualità dei prodotti e per razionalizzare i costi;
- Miglioramento della materia prima disponibile attraverso il servizio di assistenza tecnica e la responsabilizzazione della base sociale;
- Raggiungimento e consolidamento di una migliore posizione di mercato.

La politica ambientale che intende mettere in atto l'Organizzazione di produttori nel settore cerealicolo tende a favorire nel tempo, per i soci produttori, l'adozione di tecniche agronomiche in grado di ridurre al minimo l'impatto dell'agricoltura sia verso l'ambiente circostante che l'agro-fauna. In particolare:

- il tecnico-agronomo di riferimento assisterà le aziende produttrici nella redazione di piani di concimazione supportati da eventuali analisi chimico-fisiche del terreno, al fine di effettuare interventi di concimazione compatibili con l'ambiente agro-pedologico interessato e limitare le quantità oggettivamente necessarie a garantire un livello soddisfacente delle produzioni;
- gli interventi di difesa delle colture contro agenti patogeni quali insetti infestanti, funghi etc..., anziché svolti "a calendario", saranno attuati solo dopo aver effettuato un campionamento in campo che qualifichi il reale grado di infestazione, tenuto conto altresì dei bollettini fitosanitari emessi dalla Cooperativa stessa e dagli organi preposti (vedi Servizio Fitosanitario Regionale) e di eventuali altri servizi utilizzabili a tale scopo;
- gli interventi con fitofarmaci e gli apporti di elementi nutritivi dovranno essere comunque concordati solo a seguito di una preventiva verifica della loro effettiva necessità da parte del Tecnico Agronomo e/o responsabile dell'assistenza tecnica alle aziende agricole;
- verrà sconsigliato l'utilizzo dei fanghi di depurazione, così come definiti dal D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 99, e verranno effettuate puntuali verifiche nel caso in cui l'azienda produttrice ne abbia fatto ricorso, compresa l'eventuale richiesta di analisi dei terreni;
- viene sconsigliato il ricorso ad erbicidi sistemici in pre-semina (quali glifosate), favorendo pratiche agronomiche/meccaniche alternative per il controllo della flora infestante.

Pertanto il Socio è obbligato al rispetto del presente Regolamento, poiché la non osservanza delle disposizioni impartite comporta sanzioni di cui all'articolo 13 dello Statuto per i soci ordinari e per i soci aderenti alla sezione OP.

La direzione del settore cerealicolo della Cooperativa, nel fissare il programma annuale di produzione, concorderà con i soci conferitori le quantità dei vari prodotti che i soci stessi si impegneranno a conferire per consentire alla Cooperativa il rispetto delle politiche e degli accordi commerciali.

Il programma sarà elaborato tramite un confronto con i soci produttori attraverso la convocazione di assemblee di prodotto alle quali parteciperanno, oltre a rappresentanti dell'organo amministrativo, il responsabile commerciale e i tecnici/agronomi con responsabilità del settore.

	<b>Regolamento di gestione del settore cerealicolo: raccolta e stoccaggio cereali</b>	MQU-REG/03 Rev. 6 del 04 Giugno 2021
---	---	--

## 2 Campo di applicazione

Il presente regolamento deve essere osservato e fatto rispettare da tutti i lavoratori coinvolti nel processo produttivo della divisione cerealicola e, conseguentemente, deve essere reso disponibile a tutti i produttori che usufruiscono dei servizi della Cooperativa inerenti la divisione cereali, aderenti o meno all'OP. Nei paragrafi successivi, sono riportati gli obblighi e le procedure sia generali (validi per tutti i conferitori) sia specifici per i soli soci aderenti all'OP.

## 3 Documenti di riferimento

Manuale della Qualità Aziendale

## 4 Modalità Operative

### 4.1 Durata del Regolamento

Il presente regolamento avrà decorrenza dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci dell'OP del settore cerealicolo e potrà essere successivamente modificato secondo quanto previsto dallo Statuto.

### 4.2 Generalità

Terre dell'Etruria nell'ambito del settore cerealicolo svolge le seguenti attività:

1. servizio di ritiro del prodotto in conferimento
2. servizio di stoccaggio del prodotto in c/to deposito
3. servizio di essiccazione del prodotto ed altre attività connesse
4. servizi di logistica a supporto dell'attività di raccolta in campo
5. commercializzazione del prodotto conferito

Nello specifico il presente documento stabilisce le regole che disciplinano le varie attività della divisione cerealicola tenendo conto che queste, al pari delle altre divisioni che riguardano il conferimento dei prodotti, trovano un loro naturale collegamento all'attività dei mezzi tecnici e dell'assistenza tecnico-agronomica. Dovrebbero, pertanto, essere conseguenti alcuni meccanismi che introducono vincoli nel rapporto inerente il patto sociale tra la cooperativa e i propri associati con l'intento virtuoso di chiudere la filiera all'interno di un percorso che crei le sinergie adeguate per ottenere reciproci vantaggi.

Il Socio ha diritto all'erogazione dei servizi indicati in precedenza solo se in regola con le posizioni amministrative nei confronti della Cooperativa.

Il Socio è tenuto a costituire presso il CAA di riferimento il "Fascicolo aziendale", mantenendolo aggiornato, secondo le prescrizioni di legge, comunicando le eventuali variazioni all'inizio di ogni campagna di raccolta all'OP o alla Cooperativa. Per inizio della campagna di raccolta, si intende la consegna della prima partita di prodotto. Eventuali richieste di variazione successive a tale data potranno non essere accolte.

I prezzi dei servizi offerti, le eventuali maggiorazioni o la scontistica applicata, saranno definiti annualmente (prima dell'inizio di ogni campagna) basandosi su criteri oggettivi riferiti all'andamento generale dei costi, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

	<b>Regolamento di gestione del settore cerealicolo: raccolta e stoccaggio cereali</b>	MQU-REG/03 Rev. 6 del 04 Giugno 2021
--	---	--

Nel caso di adesione da parte delle aziende agricole a disciplinari di settore, seguiti e gestiti dalla cooperativa, quali ad esempio quello inerente l'agriqualità, il biologico, filiere agro energetiche o di miglioramento proteico, il produttore è obbligato a rispettare gli impegni sottoscritti e quindi ad assicurare il rispetto di quanto previsto dal disciplinare di produzione ed a seguire tutte le prescrizioni previste dal Manuale della Qualità aziendale. Terre dell'Etruria non potrà essere ritenuta responsabile per inadempienze, ritardi, mancati riconoscimenti e certificazioni derivanti da procedure o comunicazioni la cui attuazione compete in capo al produttore.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di programmare l'attività annuale della divisione cerealicola, concorderà con i soci le iniziative da intraprendere per migliorare il servizio convocando specifiche riunioni nelle diverse zone interessate a questa attività. E' diritto-dovere del socio partecipare a tali incontri. Per una maggiore trasparenza nei confronti dei Soci, a fine campagna, la Cooperativa discuterà con gli stessi il consuntivo della gestione, fornendo i dati riguardanti la lavorazione che ricomprendono: le quantità del prodotto conferito, l'analisi dei prezzi di mercato e tutti gli altri elementi ritenuti necessari per assicurare una completa visibilità e conoscenza dell'andamento della divisione.

Le attività gestite da Terre dell'Etruria nell'ambito della divisione cerealicola, così come le modalità operative e di dettaglio sono indicate nel Manuale della Qualità aziendale. Esse rappresentano vincoli inderogabili a cui devono attenersi sia i lavoratori impiegati nel processo di lavorazione che i produttori che usufruiscono dello stesso.

I produttori sono obbligati a rispettare le regole di comportamento definite dallo Statuto Sociale e dai vari regolamenti, oltre a rispettare tutto ciò che risulta riportato nell'apposita cartellonistica esposta all'interno e all'esterno dei locali di lavorazione che riguardano l'igiene, le disposizioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e i diversi ordini di servizio.

Il socio che durante la lavorazione ravvisi disfunzioni, carenze o qualunque altro elemento che in vario modo possa arrecare danno all'attività come: comportamenti scorretti da parte del personale, problemi nell'organizzazione del lavoro o errate pratiche nella gestione dell'impianto, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al responsabile della divisione che si attiverà per cercare le soluzioni più idonee al fine di eliminare i disservizi evidenziati. Nel caso tali soluzioni non siano di immediata attuazione o necessitino di ulteriori verifiche e/o approfondimenti verrà istituita allo scopo una commissione interna composta dal presidente della cooperativa, dal responsabile del servizio e da quello della divisione, con il compito di stabilire le azioni da intraprendere.

## **4.2 Produzione e impegni di coltivazione**

I Soci aderenti all'OP sono obbligati a conferire alla stessa la produzione proveniente da tutte le unità poderali facenti capo alla medesima Ragione Sociale, per i prodotti rientranti nella operatività della OP stessa, secondo la normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

A tal fine, il Socio è tenuto a comunicare alla Cooperativa tutti i dati che saranno richiesti (sia relativi al titolo di possesso che ai dati catastali presenti nel proprio Fascicolo aziendale). Tali indicazioni dovranno essere tempestivamente aggiornate ogni qualvolta accadessero variazioni quantitative e qualitative.

Al fine di consentire ogni necessaria ed opportuna programmazione, il Socio aderente all'OP è tenuto a comunicare annualmente alla Cooperativa, entro il 31/12 per le colture autunnali ed entro il 30/04 per quelle primaverili, i preventivi di produzione indicando la quantità di prodotti cerealicoli e proteoleginosi che si presume produrre, suddivisi per specie e varietà. Il Socio è tenuto a

	<b>Regolamento di gestione del settore cerealicolo: raccolta e stoccaggio cereali</b>	MQU-REG/03 Rev. 6 del 04 Giugno 2021
--	---	--

comunicare alla Cooperativa ogni evento che possa comportare variazioni quanti-qualitative del prodotto conferito (brinate, gelate, grandine, ecc.).

Il Socio è tenuto a costituire presso il CAA di riferimento il “Fascicolo aziendale”, mantenendolo aggiornato, secondo le prescrizioni di legge, comunicando le eventuali variazioni all’inizio di ogni campagna di raccolta all’OP o alla Cooperativa. Per inizio della campagna di raccolta, si intende la consegna della prima partita di prodotto. Eventuali richieste di variazione successive a tale data potranno non essere accolte.

### 4.3 Norme generali per la gestione dei cereali

#### A) TIPO DI GESTIONE DEL CONFERIMENTO

La cooperativa, sia per i soci aderenti all’OP che per i soci non aderenti all’OP, offre una serie di soluzioni operative per la gestione del prodotto conferito, offrendo la possibilità, del caso di vendita del prodotto, di optare per più opzioni:

- 1 - Gestione del prodotto per la vendita estiva.
- 2 - Gestione del prodotto per la commercializzazione a “Costi e Ricavi”.
- 3 - Gestione del prodotto con vendita in epoca stabilita dal socio.

Viene data inoltre la possibilità al socio di consegnare il prodotto in c/to deposito, come meglio specificato alla successiva lettera D.

- 4 - Gestione del prodotto in c.to deposito.

#### B) MODALITA’ DI EMISSIONE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO

Coloro che hanno l’obbligo di tenuta della contabilità I.V.A. devono emettere il documento di trasporto; i soggetti esonerati possono omettere “l’emissione di qualsiasi documento” se il trasporto viene effettuato con mezzo proprio; se il trasporto è effettuato a mezzo vettore dovrà essere compilato il documento di trasporto su blocchi della cooperativa.

Trattandosi di merce sfusa dovrà essere indicato il peso presunto apportando sul documento di trasporto la dicitura “PESO APPROSSIMATO DA RISCONTRARE A DESTINAZIONE”.

La causale del trasporto dovrà essere indicata nel documento con la dicitura “CESSIONE DI BENI CON PREZZO DA DETERMINARE”, ai sensi del D.M. 15.11.1975, per le attività indicate ai precedenti punti 1, 2 e 3 paragrafo A, oppure con la dicitura “MERCE IN C.TO DEPOSITO” per le attività indicate al precedente punto 4 paragrafo A.

#### C) TRASPORTO DEL PRODOTTO

La cooperativa, per i produttori che ne faranno richiesta, gestisce il ritiro dei prodotti in campo direttamente con mezzi propri o avvalendosi di vettori che dovranno essere preventivamente qualificati dalla cooperativa e con i quali, la stessa, stipulerà specifici accordi di fornitura del servizio.

#### D) GESTIONE DEL CONTO DEPOSITO

Tenuto conto delle consuetudini e delle esigenze specifiche presenti in alcune zone, viene data l’opportunità al socio di poter ritirare una parte del prodotto consegnato, "esclusivamente" per consumi interni alla propria azienda, alle seguenti condizioni:

- a) l’indicazione "prodotto in c.to deposito" deve essere dichiarata come termine ultimo, alla

	<b>Regolamento di gestione del settore cerealicolo: raccolta e stoccaggio cereali</b>	MQU-REG/03 Rev. 6 del 04 Giugno 2021
--	---	--

consegna del prodotto stesso;

b) il prodotto deve essere ritirato in partite non inferiori ai 5 ql ed il ritiro deve essere completato inderogabilmente entro la data del 15 maggio di ogni anno.

In assenza di ritiro del prodotto da parte del produttore entro tale data (15 maggio) Terre dell'Etruria è autorizzata, a procedere all'acquisto del prodotto con gestione a costi e ricavi, previa emissione dei relativi documenti contabili e senza ulteriore autorizzazione da parte del produttore. Per l'acquisto del prodotto sarà emesso un documento di restituzione al cliente con destinazione Terre dell'Etruria, inserendo nel corpo del documento le seguenti diciture: "cessione del bene con prezzo da determinare per ordine e conto del cliente". Corre l'obbligo al cliente di procedere alla sottoscrizione del documento contabile di restituzione e all'emissione della relativa fattura. In difetto il cliente sarà tenuto a risarcire a Terre dell'Etruria il danno alla stessa arrecato con il proprio comportamento.

c) il servizio di "stoccaggio in c.to deposito", che riguarderà esclusivamente mais e orzo, ed eccezionalmente altri prodotti minori, in funzione delle capacità di lavorazione del centro, sarà soggetto a regolare fatturazione per il servizio di stoccaggio.

## E) MODALITÀ DI RITIRO DEL PRODOTTO

La cooperativa si avvale per le operazioni di ritiro dei propri centri di raccolta e stoccaggio.

Tutte le operazioni inerenti al ritiro del prodotto sono svolte dal personale incaricato che opera nei centri di stoccaggio. Il prodotto si intende conferito alla rinfusa, franco arrivo ai centri di raccolta. All'atto della consegna ogni partita viene sottoposta alle seguenti operazioni:

- pesatura, classificazione, prelievo del campione rappresentativo della partita sul quale vengono determinate, con appositi strumenti di precisione, le caratteristiche qualitative che saranno prese a base per la liquidazione del prodotto;
- confezionamento dei campioni sigillati per le eventuali verifiche successive;
- rilascio del documento di consegna riportante generalità del socio, specie del prodotto conferito, quantità, peso specifico, impurità, umidità, proteine e quant'altro necessario per una corretta valutazione del prodotto.

## F) CARATTERISTICHE NECESSARIE PER IL RITIRO DEL PRODOTTO

### *UMIDITA' MASSIMA* (grano duro, grano tenero e cereali minori)

Il prodotto dovrà avere una umidità massima del 14%, tenendo conto che l'umidità base è del 13%; per umidità superiori verrà applicata una diminuzione pari all'1% per ogni punto percentuale di scostamento.

### *IMPURITA'*

Al prodotto verrà attribuita una impurità minima dello 0,5% come tara tecnica fissa. Per impurità superiori alla tara tecnica stabilita saranno concordate di volta in volta, con l'operatore del centro, le decisioni da adottare sulla base del campione.

### *CARATTERISTICHE COMMERCIALI*

Le caratteristiche commerciali del prodotto quali peso specifico, proteine ecc. del prodotto consegnato, determineranno l'appartenenza dello stesso alle diverse classi merceologiche quotate sui principali mercati; tali caratteristiche daranno luogo a prezzi diversi e non a diminuzioni di peso nella fase di fatturazione e liquidazione del prodotto

	<b>Regolamento di gestione del settore cerealicolo: raccolta e stoccaggio cereali</b>	MQU-REG/03 Rev. 6 del 04 Giugno 2021
--	---	--

## G) TERMINE CONCESSO AL SOCIO PER LA SCELTA DEL TIPO DI CONFERIMENTO

Al momento del conferimento il produttore dovrà indicare con precisione a quale delle quattro gestioni intende conferire il prodotto.

Qualora la scelta del tipo di gestione del conferimento non venga esercitata, la quantità di prodotto consegnata sarà automaticamente considerata nella gestione indicata al punto A nr. 2, ovvero commercializzata a “Costi e Ricavi”.

Viene comunque concessa al produttore la facoltà di modificare il tipo di vendita prescelta entro 10 giorni dalla data dell’ultima consegna di prodotto, attraverso la sottoscrizione del Mod. 98.MVC “Sottoscrizione modalità di vendita prodotti cerealicoli”.

Per soprappiùte necessità da parte del socio la modifica della modalità di vendita potrà essere effettuata anche nei periodi successivi a quelli previsti al capoverso precedente, previa valutazione insindacabile da parte del responsabile di settore della reale necessità, tenendo presente anche le condizioni di mercato rispetto alle possibilità di collocazione del prodotto e le eventuali quantità già contrattualizzate dalla cooperativa.

## H) MODALITA' DEI FATTURAZIONE DEI SERVIZI

Per i servizi offerti, trasporto, essiccazione, c/to deposito ed altri servizi non meglio specificati, la cooperativa emetterà la relativa fattura addebitando al produttore i relativi costi; gli importi degli addebiti per tipologia di servizio offerto sono indicati nell’allegato nr. 1 del presente regolamento.

La fattura sarà emessa al termine di ogni campagna di conferimento ed in ogni caso entro la liquidazione a saldo del prodotto, nel caso di conferimento del prodotto alla cooperativa, ed al completamento totale del ritiro del prodotto da parte del produttore nel caso di prodotto in c/to deposito.

Eventuali deroghe per casi e/o zone “particolari”, al fine di agevolare determinati progetti o sviluppi del settore, saranno di volta in volta concordate ad ogni inizio di campagna.

## I) MODALITA' E TERMINI DI LIQUIDAZIONE DEL CONFERIMENTO

La liquidazione della quantità di prodotto conferito, al netto degli eventuali cali per impurità, umidità, peso specifico ecc., avverrà dietro emissione di regolare fattura da parte di coloro che operano in regime di contabilità I.V.A., o di emissione di autofattura per coloro che, pur essendo in possesso di partita I.V.A., non rientrano negli obblighi di tenuta delle scritture contabili come da normativa vigente.

Le tempistiche di liquidazione del prodotto sono indicate di seguito e sono declinate facendo riferimento alle varie modalità di commercializzazione scelte dal socio all’atto del conferimento.

### *1 - Per la gestione indicata al punto A nr.1: (vendita estiva)*

Il prezzo di liquidazione del prodotto conferito sarà determinato sulla base del prezzo medio effettivo realizzato sulle vendite del periodo che va da inizio campagna al 31 agosto.

Il pagamento del prodotto avverrà, a seguito di invio del fac-simile della fattura da parte della Cooperativa, con data di pagamento a partire dalla data del 31 ottobre.

Su richiesta motivata da parte del socio, previa valutazione da parte della cooperativa degli aspetti commerciali e finanziari del momento, potranno essere erogati acconti, nella misura

	<b>Regolamento di gestione del settore cerealicolo: raccolta e stoccaggio cereali</b>	MQU-REG/03 Rev. 6 del 04 Giugno 2021
--	---	--

massima del 50% rispetto al prezzo corrente di mercato del prodotto, sempre ch  gli stessi siano utilizzati come priorit  per pagare eventuali partite scadute che la cooperativa vanta nei confronti del produttore, e limitatamente alle partite di prodotto consegnate entro la data del 31 luglio.

*2 - Per la gestione indicata al punto A nr.2: (costi e ricavi)*

Il prezzo di liquidazione del prodotto conferito sar  determinato dalla media dei prezzi effettivi di vendita realizzati nel periodo luglio-maggio per le rispettive categorie merceologiche di appartenenza del prodotto.

I conferitori che aderiscono a questa gestione potranno ottenere un acconto sul cereale consegnato a partire dal 1  gennaio mentre il saldo sar  corrisposto a partire dal 15 giugno. Sia per l'acconto che per il saldo verr  inviato preventivamente il fac-simile della fattura da parte della Cooperativa con indicata la data del pagamento.

**⊘** *3 - Per la gestione indicata al punto A nr.3: (periodo di vendita scelto dal socio)*

La Cooperativa provveder  a stabilire con cadenza quindicinale i prezzi di liquidazione del prodotto. Dal momento che il produttore autorizzer  la Cooperativa a commercializzare il prodotto conferito verr  inviato il fac-simile per l'emissione della fattura entro 20 giorni, con indicata la data del pagamento stabilita a 60 giorni data di emissione del fac-simile.

La disposizione di vendita dovr  essere comunicata dal produttore comunque non oltre il 10 maggio.

Resta inteso che la disposizione di vendita si intende valida solo se la Cooperativa riesce a contrattare di volta in volta quantit  significative di prodotto.

In deroga a quanto stabilito nei precedenti punti 1 e 3, si precisa che, qualora il socio conferitore abbia una esposizione debitoria nei confronti della Cooperativa, al fine di operare una compensazione fra le due partite a tutela del patrimonio sociale, sar  la Cooperativa a decidere i tempi e le modalit  di vendita del prodotto conferito, fino alla concorrenza del debito del socio conferitore. Quindi, per meglio precisare, una volta terminata la fase di raccolta ed appurate le quantit  di prodotto conferito, le eventuali fatture di acquisto di mezzi tecnici scadute saranno compensate provvedendo a far emettere al socio una fattura a saldo per una quantit  di prodotto conferito sufficiente a coprire il debito scaduto verso la cooperativa.

Per i soci che opereranno per una gestione a costi e ricavi il pagamento dello scaduto relativo agli acquisti necessari per la produzione cerealicola potr  essere effettuato, nel caso l'importo dell'acconto non sia sufficiente alla completa copertura del debito, all'atto del pagamento del saldo.

**Oltre alle tre opzioni sopra indicate   possibile, su richiesta del produttore, gestire il pagamento del prodotto all'atto della consegna, previo ricevimento fattura, applicando una riduzione sul prezzo di listino, commisurata ai costi finanziari sostenuti dalla cooperativa per l'anticipazione.**

**L) NORME DI CARATTERE GENERALE**

La Cooperativa garantisce il prodotto conferito da soci contro i rischi del furto e dell'incendio mediante una polizza stipulata con una primaria compagnia di assicurazione.

Al termine della campagna la Cooperativa comunicher  il consuntivo finale della gestione con i dati riguardanti le quantit  di prodotto commercializzato, i prezzi di vendita delle varie partite, il prezzo medio di liquidazione per i vari tipi di conferimento.

Al fine di ottimizzare l'attivit  dei "centri di stoccaggio" e migliorare qualitativamente il

	<b>Regolamento di gestione del settore cerealicolo: raccolta e stoccaggio cereali</b>	MQU-REG/03 Rev. 6 del 04 Giugno 2021
--	---	--

servizio da rendere ai soci organizzerà anche la commercializzazione, di partite significative di cereali, per coloro che conservano il prodotto in proprio ed estenderà il servizio di raccolta con possibilità di commercializzazione, anche per i produttori non soci fermo restando i limiti della attività prevalente nei confronti dei soci.

## 5 Elenco degli allegati

Allegato 1: tariffe servizi settore cerealicolo